

Homepage > Diritto e fisco > Giustizia

Divorzio, conta pure la pensione

La Cassazione: minori aspettative previdenziali, non conta che lei abbia sempre lavorato

di **Dario Ferrara** 28/11/2024 | Aggiornato il 28/11/2024



Presa di posizione della Suprema corte pro-donne

Scatta l'assegno alla **moglie separata** perché, a conti fatti, avrà una pensione più bassa del marito: è legittimo da parte del giudice del merito completare la valutazione complessiva della capacità economica e reddituale delle parti con il **giudizio prognostico** sulle minori aspettative previdenziali di una delle due. Né conta che l'interessata abbia sempre lavorato: ai fini del **mantenimento**, infatti, non è richiesto il requisito della non autosufficienza perché durante la separazione, a differenza di quanto accade nel divorzio, il dovere di assistenza materiale continua e i redditi adeguati ai quali deve essere rapportato l'assegno sono quelli necessari a

mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Così la **Corte di cassazione civile**, sez. prima, nell'ordinanza n. 30119 del 22/11/2024.

Aspettative minori

Bocciato il ricorso del marito: diventa definitiva la decisione che lo condanna a versare alla ex un **assegno mensile** di 300 euro, benché l'uomo sostenga di guadagnarne soltanto 1.100-1.500 come piccolo imprenditore e di avere aiutato la moglie sia economicamente sia facendola lavorare per lui. La **donna**, tuttavia, replica che l'ex dispone di un **patrimonio ingente**. Non giova al marito dedurre che sarebbero state sottostimate le capacità lavorative della **moglie** e che il tenore di vita di vita goduto in costanza di matrimonio sarebbe stato comunque basso. Soprattutto non trova ingresso la censura secondo cui la condanna al **pagamento dell'assegno**, fondata sulle minori aspettative pensionistiche della signora, sarebbe stata assunta in spregio al principio della decisione in base alla situazione di fatto esistente ("**sic stantibus rebus**"). La doglianza non supera il vaglio di ammissibilità perché il giudizio prognostico è del tutto legittimo a completamento della valutazione globale di **patrimonio e reddito delle parti**.

Solidarietà persistente

La **separazione**, poi, sospende soltanto gli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione: il dovere di **assistenza** fra i coniugi permane in epoca anteriore al divorzio, quando invece la **solidarietà coniugale** viene meno e può sopravvivere soltanto in determinati casi, in primis di non **autosufficienza economica**, che costituiscono i presupposti dell'assegno divorzile.

Riproduzione riservata